



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per

SCHEMA CONTRATTO

Gara a procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un contratto per l'affidamento del Servizio per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, da svolgersi mediante l'approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena).

Repertorio

n. _____

del _____



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il

Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Contratto – in forma di pubblica amministrativa/scrittura privata autenticata –
con un unico operatore economico, così come definito dall'art. 54, comma 3 del
D.lgs n. 50/2016, per l'affidamento del Servizio per il Vitto dei detenuti e
internati attraverso l'approvvigionamento e la consegna delle derrate
alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi
(colazione, pranzo e cena) ai sensi dell'art. 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020.

Lotto n. _____ CIG _____

L'anno duemila_____ il giorno _____del mese di
_____, in _____, nella sede del Provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria per _____, in via
_____, sono presenti:

oppure (in caso di forma pubblica amministrativa)

Avanti a me_____Ufficiale rogante, delegato al ricevimento dei
contratti nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, sono
presenti:

1) 1 dott. _____, nato a _____ il _____

	_____ Funzionario/Dirigente, in qualità di	
	rappresentante del suddetto Provveditorato regionale, in forza del	
	provvedimento di delega n_____ del _____,	
	domiciliato agli effetti del presente Accordo, in	
	_____ presso la sede del suddetto Provveditorato	
	regionale, (<i>d'ora in avanti Amministrazione contraente/Stazione appaltante</i>);	
	E	
	2) il Sig/dott. _____, nato a _____	
	il _____, che interviene al presente Accordo nella sua qualità	
	di legale rappresentante/amministratore unico/amministratore delegato	
	(procuratore, giusta poteri allo stesso conferiti da [<i>indicare estremi atto</i>])	
	dell'Impresa _____ (<i>d'ora in avanti Fornitore/Appaltatore</i>)	
	– [<i>In caso di RTI</i>]: Il Sig. _____ nella sua qualità di legale	
	rappresentante/amministratore unico/amministratore delegato	
	dell'Impresa _____ quale capogruppo del Raggruppamento	
	temporaneo costituito con le seguenti mandanti:	
	○ _____ sede legale in _____ Via _____	
	iscritta al Registro delle imprese di _____ al n.	
	_____;	
	giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal	
	notaio in _____ dott. _____, repertorio n_____ (<i>d'ora in</i>	
	<i>avanti Fornitore/Appaltatore/Impresa</i>);	
	Il componente Sig. _____ dichiara di intervenire	
	alla stipula e firma del presente Accordo in nome e per conto	
	dell'Impresa _____, con sede legale in	

	_____ Via/Piazza_____ iscritta al Registro delle	
	Imprese della Camera di Commercio di _____	
	al n._____ a ciò debitamente autorizzato come risulta	
	_____ (in caso di procuratore [<i>indicare estremi atto</i>	
	<i>di procura</i>]) dal certificato della Camera di Commercio – Registro delle	
	Imprese di _____, acquisito in data	
	_____, documento che rimane agli atti	
	dell'Amministrazione;	
	(<i>In caso della forma pubblica amministrativa</i>) E' stato pertanto da me accertato,	
	sulla base dei documenti presentati, che i Signori sopra identificati	
	hanno la piena facoltà di rappresentare e impegnare, rispettivamente,	
	l'Amministrazione e l'impresa.	
	Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver	
	rinunciato, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,	
	PREMESSO:	
	che con determina a contrarre n._____ del_____ è stato	
	disposto di dare avvio ad una procedura di gara aperta, in ambito	
	europeo, al fine di poter selezionare, mediante il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa, l'operatore economico con cui	
	stipulare un contratto, della durata di mesi 24 (ventiquattro) - con	
	opzione di prosecuzione per un ulteriore anno, per il servizio di	
	approvvigionamento e fornitura delle derrate alimentari necessarie al	
	confezionamento dei pasti giornalieri da somministrare ai detenuti e	
	agli internati presenti negli Istituti di pena della Circoscrizione regionale	
	di_____ Lotto n. _____, ÷	

	che in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione	
	del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.	
	_____ del _____, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica	
	Italiana, 5 Serie Speciale, n. _____ del _____	
	che sulla base della predetta gara, svoltasi in forma dematerializzata su	
	piattaforma messa a disposizione da CONSIP, l'Autorità che ne ha	
	presieduto le operazioni ha proposto in data _____ quale	
	migliore offerente l'Impresa _____, avendo quest'ultima	
	conseguito il miglior rapporto qualità/prezzo, in termini di	
	caratteristiche tecniche e servizi aggiuntivi, come riportati nell'offerta	
	tecnica, e in termini economici, con un ribasso del _____% ;	
	che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara	
	avvalendosi dei requisiti _____ (<i>capacità economica-finanziaria</i>	
	<i>e/o delle risorse tecniche/produttive/umane consistenti nelle attività</i>	
	<i>di</i> _____) messi a sua disposizione	
	dall'Impresa _____ con sede in _____;	
	che l'Amministrazione contraente con provvedimento del _____	
	n. _____, ha quindi ritenuto di aggiudicare all'odierno	
	Fornitore l'appalto in intestazione;	
	che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della	
	stipula del presente Contratto che forma parte integrante dello stesso,	
	ancorché non materialmente allegata;	
	che con informativa n. _____ e	
	n. _____ l'Amministrazione contraente è stata informata,	
	tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, dell'insussistenza delle	

	cause di decadenza, di sospensione o di divieto di contrarre, nonché di	
	infiltrazioni mafiose sia con riferimento al Fornitore che alla sua	
	ausiliaria_____;	
	oppure:	
	che l'Amministrazione contraente ha avanzato, per il tramite della	
	Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di "informativa" di cui	
	all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 e che non essendo	
	intervenuto riscontro entro i termini fissati dall'art. 92 del medesimo	
	decreto legislativo, si procede alla stipula, con riserva di recesso	
	nell'ipotesi indicati dal citato art. 92;	
	che il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto e dell'atto di	
	regolamentazione del servizio, sarà assoggettato ad accettare tutti i patti	
	e le condizioni contenuti nel presente contratto e relativi allegati;	
	che , dovendosi ora addivenire alla stipula del contratto, le parti	
	dichiarano il rispettivo codice fiscale/P.IVA, domicilio e indirizzo di	
	posta elettronica certificata:	
	1) Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione	
	Penitenziaria – Provveditorato Regionale per _____ - Codice	
	Fiscale C.F._____, Via _____, PEC:	
	_____ in appresso denominato più brevemente	
	"Amministrazione" o "Amministrazione contraente" o "Stazione	
	appaltante"	
	2) Impresa _____ - Codice Fiscale C.F. _____ -	
	Via. _____ - PEC:_____, in	
	appresso denominata più brevemente "Fornitore" o "Appaltatore";	

	3) (In caso RTI, indicare i/il nominativi/o delle/a Mandanti/e)	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le Parti, come innanzi costituite, mentre confermano e ratificano la	
	precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente	
	contratto, convengono e si impegnano a rispettare quanto segue.	
	<i>Art. 1 - (Significato delle abbreviazioni)</i>	
	Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco	
	descritto.	
	Capitolato prestazionale: il documento, compresi gli allegati e le	
	appendici in esso menzionati, facente parte integrante dei documenti di	
	gara, contenente le condizioni generali per la stipula del Contratto	
	specifico e la sottoscrizione dell'Atto di regolamentazione, nonché la	
	definizione dei Servizi oggetto della gara;	
	Contratto: il presente contratto stipulato dall'Amministrazione	
	contraente con l'impresa per l'erogazione del Servizio per il Vitto nelle	
	sedi degli Istituti penitenziari, avente/i una determinata durata	
	temporale e valore economico;	
	DM n. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante:	
	“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle	
	funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;	
	Linee guida n. 3 – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del	
	procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni – approvate dal	
	Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.	
	Per il significato di tutte le altre abbreviazioni si fa espresso riferimento	
	alle definizioni riportate al par. 1.1. del Capitolato prestazionale.	

	<i>Art. 2 – (Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile)</i>	
	Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente contratto:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato prestazionale e relative appendici e allegati; • Tabella applicativa menù settimanale invernale; • Tabella applicativa menù settimanale estivo; • Disciplinare di gara (non materialmente allegato); • Offerta Tecnica, Offerta Economica, Tab. applicativa menù estivo, Tab. applicativa menù invernale e Calcolo offerta economica, tutte presentate dal Fornitore per il Lotto di riferimento. 	
	Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e quelle del presente contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Amministrazione.	
	L'esecuzione del presente contratto è, dunque, regolata:	
	a) dalle clausole del presente contratto, dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;	
	b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, e, più in particolare, alle norme tecniche rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del presente contratto, ovvero, che pur non essendo state ancora rese obbligatorie siano state già concordate alla data anzidetta;	
	c) dal Capitolato prestazionale e dalle appendici e dagli allegati in esso menzionati poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha	

	preso piena ed esauriente conoscenza;	
	d) dal Patto di integrità;	
	e) dall'Ordinamento penitenziario: Legge 26 luglio 1975, n. 354 e	
	ss.mm.ii.;	
	f) Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario: il D.P.R.	
	30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii.;	
	g) dal Codice dei contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;	
	h) dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e	
	del mare del 10 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90	
	del 04 aprile 2020	
	i) dal codice civile;	
	j) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti vigenti in materia di beni	
	e servizi;	
	k) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per	
	l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello	
	Stato;	
	l) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	m) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;	
	n) dal Regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908;	
	o) dalle tabelle approvate con Decreto del Ministro della giustizia 9	
	maggio 2017, dalle quali si evince l'insieme delle quantità e delle	
	qualità dei generi alimentari che il Fornitore deve fornire per la	
	preparazione del Vitto.	
	Art. 3 – (Oggetto del contratto)	
	Il presente contratto disciplina le condizioni e le modalità per	

	l'affidamento da parte dell'Amministrazione contraente	
	dell'approvvigionamento e fornitura, previa programmazione, delle	
	derrate alimentari necessarie – nel rispetto dei principi fissati dall'art. 9	
	dell'Ordinamento penitenziario – al confezionamento dei pasti	
	giornalieri completi - colazione, pranzo e cena – per i detenuti e	
	internati, ristretti così come puntualmente indicato nel Capitolato	
	prestazionale ed in particolare per la fornitura quotidiana di alimenti	
	crudi, da cucinare, da parte di soggetti diversi dall'Appaltatore, per	
	colazione, pranzo e cena, per il vitto dei detenuti e degli internati	
	ristretti negli istituti penitenziari in conformità alle qualità ed ai	
	quantitativi settimanali prescritti nelle tabelle applicative dei menù	
	(allegati nn. 1 e 2).	
	Il Fornitore prende atto che il numero di detenuti e internati indicato	
	per il lotto aggiudicato è dato dalla media delle presenze rilevate	
	nell'ultimo anno (ottobre 2020 - settembre 2021) e che lo stesso non	
	costituisce elemento da considerarsi vincolante per l' Amministrazione	
	appaltante in termini di affidamento minimo da garantire	
	all'Appaltatore.	
	Quest'ultimo, pertanto, è tenuto a garantire l'intero Servizio, sia	
	nell'ipotesi che il numero dei Ristretti sia inferiore che in quella in cui il	
	numero dovesse essere maggiore, avendo diritto, in quest'ultimo caso,	
	al corrispettivo contrattuale in ragione della Diaria di aggiudicazione.	
	L'erogazione di entrambi i servizi dovrà essere garantito	
	dall'Appaltatore nei termini e nei luoghi dell'istituto indicati nell'Atto	
	di regolamentazione del Servizio.	

	Art. 4 - (Durata e Importo del contratto)	
	Il presente contratto ha una durata di 24 mesi (ventiquattro), decorrenti dal _____.	
	E' facoltà dell'Amministrazione contraente prolungare la durata per un massimo di un ulteriore anno qualora in prossimità della scadenza del predetto termine biennale il Responsabile del procedimento verifichi la sussistenza delle condizioni per proseguire nel rapporto instaurato con il contratto. In ogni caso la prosecuzione del rapporto dovrà avvenire agli stessi patti, condizioni e prezzi originati dalla gara di appalto ovvero a condizioni più favorevoli per l'Amministrazione contraente.	
	La determinazione dell'Amministrazione al prolungamento della durata sarà comunicata, a mezzo PEC, al Fornitore almeno 60 giorni prima della scadenza biennale e, quest'ultimo, sarà obbligato ad aderirvi.	
	Tuttavia, l'esercizio da parte dell'Amministrazione della predetta facoltà, potrà avvenire solo ed esclusivamente in rapporto alle proprie esigenze e interessi da perseguire, potendo essa anche non azionarle, qualora ritenesse di avvalersi di altre procedure per meglio perseguire i propri scopi istituzionali.	
	Di conseguenza, il Fornitore non potrà vantare alcun diritto e/o pretesa, anche di natura risarcitoria, in ordine al prolungamento della durata rimanendo l'esercizio di tali facoltà di esclusiva competenza dell'Amministrazione.	
	Ad ogni modo, l'Amministrazione, al fine di assicurare la continuità del Servizio, potrà avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga tecnica (art. 106, comma 11 del Codice dei contratti), a richiesta	

	dell'Amministrazione, e con l'obbligo del Fornitore di aderire a tale	
	richiesta, per un periodo strettamente necessario, al solo fine di	
	consentire di portare a conclusione le procedure di affidamento	
	garantendo la continuità del servizio. La predetta proroga sposterà in	
	avanti il solo termine di scadenza e di conseguenza rimangono invariati	
	i patti, i prezzi e le condizioni del contratto scaduto per tutto il periodo	
	di proroga. Non sarà quindi riconosciuto nessun altro compenso e/o	
	indennizzo per detta proroga.	
	L'importo complessivo stimato del presente Accordo, per il biennio di	
	riferimento, al netto dell'IVA, ammonta a Euro	
	_____ (_____ / _____), tenuto	
	conto del quantitativo presunto delle giornate di presenza e del ribasso	
	offerto in gara – pari al _____% - che ha determinato una diaria di	
	aggiudicazione di Euro _____, così distinto:	
	per l'anno _____ è di euro _____ in corrispondenza	
	di n. _____ giornate di presenza presunte;	
	per l'anno _____ è di euro _____ in corrispondenza	
	di n. _____ giornate di presenza presunte;	
	per l'anno _____ è di euro _____ in corrispondenza	
	di n. _____ giornate di presenza presunte.	
	Il complessivo numero delle giornate di presenza che danno diritto alla	
	percezione della diaria, ai termini dell'art. 2.6 del Capitolato	
	prestazionale, è indicato in modo meramente presuntivo e, pertanto,	
	qualsiasi aumento o diminuzione di esse, sia all'inizio sia nel corso della	
	gestione, non potrà dar luogo a pretese di indennizzo e/o risarcimento a	

	favore dell'appaltatore.	
	<i>Art. 5 - (Regime IVA)</i>	
	Il presente Accordo, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto	
	ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi	
	dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.	
	Ai servizi in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del	
	10%.	
	<i>Art. 6 – (Divieto di interruzione del servizio e sospensione del servizio)</i>	
	Il Fornitore è tenuto, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuità	
	del Servizio che, in quanto destinato a persone private della libertà	
	personale, non può subire sospensioni o interruzioni alcune, nemmeno	
	nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma di	
	tutela prevista per legge.	
	E' ammessa la sospensione dell'esecuzione del Servizio nei soli casi di	
	forza maggiore e comunque in via di assoluta temporaneità. In tali	
	ipotesi il Fornitore dovrà garantire, se possibile, livelli minimi di	
	espletamento del Servizio preventivamente concordati con l'Autorità	
	Dirigente, in misura adeguatamente organizzata. Qualora ciò non sia	
	oggettivamente possibile, l'Amministrazione avrà ogni più ampia	
	facoltà di provvedervi con ogni mezzo, pur di garantire la continuità	
	delle prestazioni, trattandosi di Servizio pubblico essenziale.	
	L'esercizio delle prestazioni in luogo del Fornitore, avverrà con	
	addebito di tutte le relative spese, nessuna eccettuata, nei confronti di	
	quest'ultimo, a valere sui crediti dallo stesso vantati nei confronti	
	dell'Amministrazione penitenziaria ovvero sulla cauzione a garanzia	

	dell'Accordo.	
	Si richiama quanto previsto dall'art. 2.3. del Capitolato prestazionale.	
	Art. 7 – (Atto di regolamentazione)	
	Immediatamente dopo la stipula del presente Contratto, il Fornitore e	
	l'Amministrazione contraente procederanno alla redazione e firma	
	dell'Atto di Regolamentazione del Servizio, secondo quanto previsto	
	dal par. 5.2 del Capitolato, che costituirà fonte di regolazione di	
	dettaglio con particolare riferimento a:	
	<ul style="list-style-type: none"> tempi per le verifiche/controlli da parte del DEC, stilati sulla base all'art. 31, comma 12 del Codice e del DM 49/2018 <i>(anche in funzione dell'offerta dell'aggiudicatario, con particolare riferimento alle voci: "Soluzioni tecnico-gestionali ed elementi organizzativi per il potenziamento dell'efficacia dei controlli);</i> modalità dei controlli sul personale del Fornitore operante negli Istituti del Lotto di riferimento; tempi e modalità per la trasmissione da parte del RUP dei documenti indicati al par. 8.1., lett. l) delle Linee Guida n.3 al soggetto incaricato della verifica di conformità; tempi e modalità per il rilascio del certificato di verifica di conformità a cura del verificatore; modalità e condizioni per lo svincolo della polizza definitiva di cui all'art. 103, comma 5 del codice, con riferimento al trimestre e nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato prestazionale; definizione delle condizioni per l'applicazione delle penali nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato prestazionale; 	

	Per ogni altra, ulteriore dettagliata precisazione si richiama quanto disciplinato dal Capitolato prestazionale.	
	Art. 8 – (Descrizione ed espletamento del Servizio)	
	Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il Servizio per il Vitto nella misura espressamente richiesta dall'Amministrazione contraente, nel rispetto delle norme, prezzi, prescrizioni, patti, condizioni e tempi stabiliti nel presente Contratto e di tutti gli allegati in esso richiamati e nell'Atto di regolamentazione del servizio (par. 5.2. del Capitolato) che sarà sottoscritto di comune accordo tra le parti. Il Servizio per il Vitto deve garantire l'approvvigionamento e fornitura delle derrate alimentari, ivi comprese quelle derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, come da offerta del Fornitore, necessarie al confezionamento – da parte di soggetti diversi dall'Appaltatore - dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per i detenuti e gli internati ristretti negli Istituti penitenziari del Lotto in intestazione, nel rispetto delle qualità e quantità settimanali prescritte nelle Tabelle applicative dei menù allegate al presente contratto (all. 1 e All. 2), nonché nell'offerta del Fornitore allegata al presente contratto (All. 3) e nel rispetto delle altre condizioni meglio specificate nel Capitolato.	
	La gestione del servizio nei giorni festivi è organizzata in modo da consentire la consegna anticipata dei generi vittuari.	
	Art. 9 – (Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento)	
	Fermo restando quanto già previsto dal Capitolato prestazionale, i corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione del Servizio oggetto	

	del Contratto sono calcolati moltiplicando il prezzo di aggiudicazione	
	("diaria pro-capite offerta") per ogni giornata di presenza di ciascun	
	detenuto o internato ristretto negli istituti penitenziari della	
	Circoscrizione_____ - Lotto n._____ in ragione dell'insieme	
	dei generi alimentari e servizi assicurati dall'Appaltatore (Diaria).	
	La "diaria pro-capite offerta" è stabilita, in euro _____	
	(_____/_____), per cui, rispetto alla base d'asta di euro _____	
	(_____/_____), il ribasso in termini percentuali risulta	
	essere pari a _____ %. Gli oneri da interferenza, non soggetti a	
	ribasso e pari a _____, vengono corrisposti con le seguenti modalità:	

	La "diaria pro-capite offerta", riportata nel documento "Calcolo offerta	
	economica" in conseguenza dei prezzi medi offerti dal Fornitore per le	
	derrate del menù invernale e per le derrate del menù estivo in sede di	
	gara, che costituisce documento fondamentale di riferimento per ogni	
	variazione prevista nel Capitolato prestazionale.	
	I pagamenti saranno eseguiti direttamente dall'Amministrazione	
	contraente (Provveditorato Regionale dell'Amministrazione	
	Penitenziaria per _____), con ordinativi intestati all'Appaltatore.	
	Il pagamento sarà effettuato su presentazione di regolari fatture mensili,	
	intestate al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione	
	Penitenziaria di Torino con riferimento ai pasti forniti per ciascuna	
	delle direzioni degli Istituti oggetto del contratto.	
	La liquidazione del corrispettivo dovrà avvenire nel pieno rispetto di	
	quanto prescritto nel Capitolato e/o nell'Atto di Regolamentazione del	

	Servizio.	
	In base a quanto previsto dal codice dei contratti può essere corrisposto	
	al Fornitore un anticipo pari al 20% del corrispettivo contrattuale da	
	erogarsi con le modalità e alle condizioni indicate nell'Atto di	
	Regolamentazione del Servizio.	
	In ogni fattura, relativa ad ogni singola sede, da emettersi all'inizio di	
	ogni mese, deve essere indicato il numero dei pasti forniti (suddivisi per	
	colazioni, pranzi e cene) , per quella sede durante il mese precedente,	
	allo scopo che l'Amministrazione contraente possa svolgere i relativi	
	controlli con le modalità e alle condizioni indicate nel Capitolato e	
	nell'Atto di Regolamentazione del Servizio	
	Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo di ordinativi emessi	
	direttamente dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione	
	Penitenziaria di Torino sul conto corrente dedicato all'appalto n.	
	_____, intestato al Fornitore presso _____ IBAN_	
	_____ ; le persone delegate a operare sul predetto conto	
	corrente sono le seguenti:	
	- _____ - codice fiscale _____	
	- _____ - codice fiscale _____	
	Il pagamento sarà effettuato dal Provveditorato Regionale competente,	
	con valuta fissa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di	
	ricevimento della fattura stessa secondo quanto previsto nel Capitolato	
	e/o nell'Atto di Regolamentazione del Servizio.	
	Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.	

	L'Amministrazione contraente opererà, mensilmente, sull'importo netto	
	progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50% che sarà liquidata	
	al termine del trimestre, contestualmente al rilascio della verifica di	
	conformità a cura soggetto nominato ai sensi del Codice.	
	Art. 10 – (Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni	
	dell'Appaltatore)	
	L'accertamento della regolarità del Servizio per il Vitto avverrà alla	
	stregua di quanto previsto al paragrafo 6 del Capitolato prestazionale e al	
	Contratto specifico.	
	A seconda che il detenuto consumi o meno la colazione, il pranzo o la	
	cena, verrà all'impresa contabilizzata la corrispondente percentuale	
	come appresso fissata:	
	colazione 10%	
	pranzo 40%	
	cena 50%	
	Per i detenuti ammessi al beneficio della semilibertà, ai sensi dell'art. 48	
	dell'O.P., e per quelli ammessi alla semidetenzione, ai sensi dell'art. 55	
	della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che effettuano nell'Istituto una	
	parziale consumazione dei pasti, si ometterà di richiedere all'Impresa la	
	fornitura dei quantitativi di generi componenti i pasti che non verranno	
	consumati.	
	Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche,	
	finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto	
	del contratto e per tutta la sua durata, ivi compreso l'eventuale	
	ampliamento della stessa di ulteriori 12 mesi, prevista al precedente art.	

	4. In tema di controlli, il Fornitore s'impegna a dare la massima	
	collaborazione, nell'ottica della leale collaborazione, affinché il prodotto	
	finale sia caratterizzato dai livelli di qualità previsti nell'intera	
	documentazione contrattuale. In tal senso, il Fornitore potrà quindi	
	richiedere al Direttore dell'Esecuzione (DEC) e/o al Responsabile del	
	procedimento (RUP), indicazioni, precisazioni, finanche il loro	
	intervento di persona, al fine di dirimere questioni di natura	
	prettamente tecnica.	
	Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni	
	relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite	
	dall'Amministrazione nonché a dare a quest'ultima immediata	
	comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
	del presente contratto.	
	Art. 11 – (Notifiche all'Appaltatore)	
	Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra	
	notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte	
	dall'Autorità dirigente, dal Direttore dell'esecuzione, dal Responsabile	
	Unico del Procedimento ovvero dall'Amministrazione	
	contraente/stazione appaltante (Provveditorato Regionale), ciascuno	
	relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie	
	dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nell'espletamento dei	
	servizi oppure possono essere effettuate, a mezzo di posta elettronica	
	certificata ovvero a mezzo di fax presso il domicilio eletto di cui sopra.	
	L'Appaltatore s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per	
	posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, dell'indirizzo	

	di posta elettronica certificata e del numero di fax.	
	Art. 12 – (Misure a tutela della sicurezza)	
	L'Appaltatore dichiara di essere edotto e di accettare	
	incondizionatamente le misure che saranno stabilite	
	dall'Amministrazione a tutela della sicurezza degli Istituti penitenziari	
	presso i quali dovrà essere eseguita la prestazione del servizio, sia in	
	ordine alla verifica delle derrate alimentari sia in merito all'affidabilità	
	dell'impresa e dei soggetti incaricati di curare la somministrazione.	
	Il Fornitore dichiara di essere edotto e di accettare le prescrizioni	
	previste nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza	
	(D.U.V.R.I.) allegato al presente contratto.	
	Art. 13 – (Assunzione di manodopera detenuta)	
	Nei casi e nei limiti di cui all'art. 5.5 del Capitolato prestazionale, sono a	
	carico dell'appaltatore le mercedi e i relativi contributi assicurativi e	
	previdenziali a favore di detenuti che dovessero esercitare attività	
	lavorativa all'interno del magazzino viveri.	
	Art. 14 – (Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di	
	regolarità contributiva - DURC)	
	L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
	assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le	
	posizioni assicurative dell'impresa sono le seguenti:	
	INPS - Sede di _____ - matricola n. _____;	
	INAIL – Sede di _____ - codice ditta n. _____.	
	Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l'Amministrazione contraente	

	agirà secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, l'Amministrazione contraente provvederà in base all'art. 30, comma 6, del Codice.	
	Art. 15 – (Divieto di cessione del contratto)	
	Il contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità. Sono fatte salve le circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice.	
	E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del Codice.	
	Per motivi di ordine e sicurezza degli istituti penitenziari e della rilevanza, in tale ottica, che riveste il Servizio per il Vitto che deve essere erogato senza interruzioni di sorta, tempestivamente e conformemente a caratteristiche di genuinità, l'Appaltatore è tenuto inderogabilmente ad eseguire in proprio i servizi previsti dal contratto.	
	Art. 16 – (Subappalto – Sub-contratti)	
	Si dà atto che il Fornitore non ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto;	
	(oppure)	
	Si dà atto che il Fornitore ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto per le seguenti prestazioni:	

	_____.	
	Le modalità e le condizioni di espletamento dl subappalto sono le seguenti _____	

	Per quanto attiene i sub-contratti , il Fornitore è tenuto a fornire le	
	informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, almeno 15 giorni	
	prima dell'inizio della prestazione, così come eventuali modifiche,	
	variazioni a dette informazioni. Al fine di permettere i controlli	
	demandati alla Stazione appaltante dall'art. 3, comma 9, della Legge n.	
	136/2010, il Fornitore provvede a trasmettere copia conforme del sub-	
	contratto sottoscritto con il subcontraente.	
	Art. 18 – (Sicurezza e salute nel posto di lavoro)	
	L'Appaltatore s'impegna:	
	<ul style="list-style-type: none"> all'avvio della prestazione a dimostrare l'avvenuta denuncia di nuovo lavoro temporaneo agli enti previdenziali e assicurativi (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo/nuovo-lavoro-temporaneo.html); ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro; ➤ ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori. 	
	Art. 19 – (Cauzione definitiva a garanzia della prestazione)	
	A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del contratto,	
	l'Appaltatore ha costituito una garanzia complessiva pari ad Euro	
	_____(_____/____), mediante polizza <i>ovvero</i> fidejussione	
	<i>ovvero</i> atto fideiussorio n.____ emessa/o in data _____da	
	_____, con sede in _____-Via_____ -	
	autenticata nella firma e nei poteri dal dr._____,Notaio in	
	_____, in data _____.	

	Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata,	
	irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa	
	a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione	
	contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le	
	obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.,	
	nascenti dal contratto, in relazione ai medesimi.	
	La cauzione opererà per tutta la durata del contratto, ivi compreso il	
	periodo di proroga "tecnica" e, comunque, sino alla completa ed esatta	
	esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, certificata dagli esiti	
	positivi della verifica di conformità o della regolare esecuzione. Viene	
	fatta salva la riduzione del massimale garantito in conseguenza di detti	
	esiti positivi.	
	In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti	
	dall'Impresa con la sottoscrizione del presente Accordo anche quelli a	
	fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta	
	espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento	
	del Fornitore, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi	
	direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti	
	dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la	
	possibilità per l'Amministrazione contraente di rivalersi mediante la	
	riduzione o completa estinzione dei crediti del Fornitore vantati nei	
	confronti dall'Amministrazione penitenziaria.	
	Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore	
	dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà	

	provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento	
	della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.	
	Il Fornitore si impegna a reintegrare la cauzione – qualora necessaria –	
	fino alla somma garantita corrispondente al periodo del prolungamento	
	della durata del contratto e/o a quello relativo alla proroga “tecnica” di	
	cui all’art. 106, comma 11, del Codice.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente	
	articolo l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto	
	il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile.	
	<i>Art. 19 – (Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 legge 13.8.2010, n.</i>	
	<i>136)</i>	
	Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore si	
	obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla	
	predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il	
	mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità	
	assoluta del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della citata	
	legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della	
	società Poste italiane S.p.a. comporta l'automatica risoluzione di diritto,	
	ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, del presente contratto, senza	
	bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.	
	L'Appaltatore si obbliga, a mente di quanto previsto dall’art. 3, comma	
	8 della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i con sub-	
	contraenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse	
	appaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a	

	conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi	
	di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,	
	informando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio	
	Territoriale del Governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti	
	l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle	
	informazioni previste dalla normativa vigente e dal presente contratto,	
	anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al	
	presente articolo.	
	Art. 20 – (Penali)	
	Le penali sono applicate nei casi e nelle misure previste dal Capitolato	
	prestazionale cui si rinvia integralmente.	
	È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale	
	disapplicazione della penale, quando si riconosca che le violazioni agli	
	obblighi non sono imputabili totalmente o parzialmente al Fornitore.	
	La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o	
	indennizzi all'Appaltatore.	
	Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Provveditore	
	Regionale su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il	
	Direttore dell'esecuzione.	
	Art. 21 – (Controversie)	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del	
	presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato	
	raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 del Codice,	
	l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale	
	intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il	

	foro competente è quello della sede del (<i>Provveditorato Regionale</i>	
	<i>contraente</i>). In ogni caso l'Appaltatore è comunque tenuto a proseguire	
	nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o	
	ritardare l'esecuzione del Servizio/i. L'inadempienza a tale obbligo, data	
	la natura di Servizio pubblico essenziale, impone all'Amministrazione	
	contraente di valutare la possibilità della risoluzione del Contratto, ai	
	sensi dell'art. 1456 del c.c..	
	Trova comunque applicazione quanto previsto dal paragrafo n. 12 del	
	Capitolato prestazionale.	
	Art. 22 – (Recesso)	
	Nel corso dell'esecuzione del Servizio, l'Amministrazione Contraente si	
	riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti di	
	recedere da contratto in tutto o in una sua parte e, contestualmente, dai	
	relativi Contratti specifici in qualunque momento e a suo insindacabile	
	giudizio, con preavviso non inferiore a 20 giorni da darsi al Fornitore	
	mediante PEC ovvero Raccomandata A/R. In tale ipotesi	
	l'Amministrazione Contraente sarà tenuta a corrispondere al Fornitore	
	quanto previsto dal sopra richiamato art. 109. Le parti precisano che il	
	decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato	
	secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a	
	riferimento l'importo del Contratto.	
	L'Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere	
	dal Contratto nel caso in cui intervengano normative o direttive, anche	
	interne, che disciplinino diversamente il servizio per il Vitto. Il recesso	
	potrà essere esercitato, ove ricorrano le condizioni di legge e/o di non	

	realizzabilità del Servizio in tutti gli Istituti inseriti nel Lotto. Nel caso	
	di vincolatività, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 6.7.2012, n. 95,	
	convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto	
	2012, n. 135, di apposita Convezione stipulata da CONSIP S.p.a. per il	
	medesimo servizio di cui al presente Contratto. In tali casi	
	l'Amministrazione contraente darà formale preavviso della cessazione	
	anticipata del servizio, mediante PEC o raccomandata con avviso di	
	ricevimento o altro strumento con effetti giuridici equivalenti almeno 20	
	giorni prima della cessazione totale del Servizio.	
	Art. 23 – (Risoluzione)	
	Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, nel	
	Capitolato prestazionale e nel Codice, l'Amministrazione può di diritto	
	risolvere il presente Accordo, per fatto del Fornitore, ai sensi dell'art.	
	1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:	
	➤ nelle ipotesi previste dal citato art. 108 del Codice dei Contratti;	
	➤ in caso di gravi inadempienze o ripetute violazioni degli impegni	
	assunti dalle quali la Stazione appaltante possa desumere lo	
	snaturamento delle prestazioni dedotte dalla documentazione	
	contrattuale e/o la sopravvenuta inidoneità del Fornitore, sia per	
	manca di requisiti sia per far fronte agli impegni assunti con il	
	presente contratto;	
	➤ interruzione del Servizio non dipendente da cause di forza	
	maggiore o fortuite;	
	➤ mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e	
	della polizza assicurativa nei casi in cui sono stati previsti;	

	➤ violazione della normativa in materia di subappalto;	
	➤ grave inadempimento alle disposizioni recate dal contratto e relativi allegati;	
	➤ mancata stipula del/i Contratto/i specifico/i e dell'eventuale Atto aggiuntivo di cui all'art. 7 del presente Accordo, nonché dell'Atto di regolamentazione del servizio;	
	➤ cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;	
	➤ applicazione delle penali nella misura superiore al 10% del valore del Contratto specifico in corso;	
	➤ violazione degli obblighi di riservatezza;	
	➤ mancata o venuta meno la copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale;	
	➤ constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;	
	➤ violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-contratti;	
	➤ cessione a terzi del contratto;	
	➤ violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010;	
	➤ altri casi ritenuti gravi dall'Amministrazione in ragione delle disposizioni vigenti;	
	➤ in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato prestazionale e dalle normative vigenti.	
	La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente contratto in ogni momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere	

	inviata al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi	
	obbligo del presente contratto e, nell'ipotesi in cui la violazione poteva	
	essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine	
	indicato nella suddetta diffida ad adempiere.	
	In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto	
	di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al	
	risarcimento dell'ulteriore danno; è fatta salva ogni altra azione che	
	l'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a	
	tutela dei propri interessi.	
	Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già	
	eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.	
	Art. 24 – (Ulteriori clausole risolutive espresse)	
	L'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al	
	decreto legislativo 231/01 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore che	
	impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta	
	l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto che è altresì	
	condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di	
	veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa	
	(D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. n. 159/2011) e delle verifiche previste in fase	
	esecutiva dall'art.108 del Codice. In tali ipotesi, l'Amministrazione	
	avrà il diritto di incamerare la cauzione, restando salvo il diritto alla	
	rifusione di maggiori danni.	
	Art. 25 - Interferenze illecite – Patti di integrità	
	INTERFERENZE ILLECITE – L'Impresa si impegna a dare immediata	
	notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o	

	condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si	
	manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria	
	compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.	
	L'Impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o	
	agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di	
	altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della	
	prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o	
	dipendenti.	
	Dei fatti sopra richiamati l'Impresa darà immediata notizia – in	
	qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa	
	Amministrazione (Capo dipartimento e/o Provveditore regionale	
	dell'Amministrazione penitenziaria).	
	PATTI DI INTEGRITA' – Oltre ai reciproci adempimenti previsti nel	
	Patto di Integrità , allegato al presente Accordo per farne parte	
	integrante e sostanziale, il Fornitore, conformando il proprio	
	comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si	
	impegna altresì a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni	
	qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione	
	attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati, ivi compresi quelli	
	indicati nel Patto di Integrità; i quali, qualora accertati	
	dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la	
	risoluzione del presente Contratto in danno per violazione di obblighi	
	essenziali.	
	L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di	
	accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria	

	affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.	
	<i>Art. 26 – (Anticorruzione)</i>	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Impresa dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.	
	<i>Art. 27 – (Efficacia del contratto)</i>	
	Il presente contratto, vincolante per il Fornitore fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.	
	<i>Art. 28 – (Spese a carico dell'Appaltatore per la gestione del servizio)</i>	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione ed esecuzione del presente atto e dell'eventuale Atto aggiuntivo, di registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria ed ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall'Appaltatore per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, nonché quelle degli stampati e tutte le altre occorrenti per la gestione del servizio, anche se non previste specificamente nel capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 29 – (Riservatezza)</i>	
	L'Appaltatore ha l'obbligo ad adottare ogni accorgimento volto a limitare la divulgazione di informazioni, comunicazioni e quanto altro	

	necessario all'esecuzione del servizio.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza,	
	l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto	
	il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, il Fornitore	
	sarà tenuto a risarcire tutti danni che dovessero derivare	
	all'Amministrazione a seguito di tale inosservanza.	
	Art. 30 – (Norma di chiusura)	
	Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia al	
	Capitolato prestazionale, alla documentazione di gara e a tutti i	
	documenti richiamati nel presente atto e alle norme e regolamenti	
	vigenti.	

	(forma pubblica amministrativa) Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto	
	il presente contratto, da me redatto su n._____ pagine e	
	n._____ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara	
	ed intelligibile voce ne ho data lettura alla parti contraenti, le quali	
	avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con	
	me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali	
	sulle pagine e sugli allegati.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	IL RAPPRESENTANTE DELL'AMM/NE	
	IL FORNITORE	
	L'UFFICIALE ROGANTE	



REPUBBLICA ITALIANA

AUTENTICA FIRME

(IN CASO DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA)

Repertorio

n.

l_sottoscritt, incaricat_ al ricevimento dei
contratti nell'interesse del Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria - Provveditorato _____
con D.P. del _____ -

del

certifica che

il sig./dott. _____, nato
a _____ (____) il _____, in qualità di
_____ dell'impresa _____ con sede
legale in _____ - Via _____, e _l_ dott.
_____ Dirigente, nat_ a _____ il
_____, in qualità di rappresentante, nella stipula dei
contratti, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria -
Provveditorato _____ sito in _____,
Via _____, delle cui identità personali,
qualifiche e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, previa rinunzia,
con il mio consenso, d'accordo tra di loro, all'assistenza dei
testimoni, hanno sottoscritto, in calce ed a margine degli altri
fogli, alla mia presenza, nei locali del predetto Provveditorato
l'atto che precede, il quale resta, a richiesta dei firmatari, presso di
me depositato.

Roma,

L'UFFICIALE ROGANTE

	Il Fornitore dichiara espressamente di avere piena, particolareggiata e	
	perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed	
	atti ivi richiamati, della loro portata e implicazione. Il Fornitore pertanto	
	dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice	
	Civile, di approvare ed accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti	
	e di avere, in particolare, preso piena conoscenza delle clausole e	
	condizioni, approvandole, di seguito elencate:	
	CAPITOLATO Prestazionale:	
	Art. 2.1. Durata e valore contratto;	
	Art. 2.2. Durata del contratto;	
	Art. 2.3. Divieto di interruzione del servizio;	
	Art. 3.3. Modifiche delle Tabelle vittuarie;	
	Art. 3.7. Sorveglianza sanitaria sugli alimenti;	
	Art. 3.14. Scorte di viveri;	
	Art. 5.2. Atto di regolamentazione del Servizio;	
	Art. 5.8. Norme comportamentali del personale;	
	Art. 5.9. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto;	
	Art. 5.10. Sicurezza interna e riservatezza;	
	Art. 6.2.1. Obblighi del Fornitore a seguito dei controlli;	
	Art. 8.1. Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze	
	organizzative dell'Amministrazione;	
	Art. 9.2. Oneri relativi agli immobili in uso al Fornitore;	
	Art. 9.4. Oneri relativi agli impianti, apparecchiature e attrezzature;	
	Art. 9.6. Esecuzione degli interventi. Modalità;	
	Art. 9.7. Conclusione del servizio;	

	Art. 10.1. Inadempienze e penalità;	
	Art. 10.2. Procedimento Sanzionatorio;	
	Art. 11. Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa;	
	Art. 12. Esecuzione in danno.	
	CONTRATTO :	
	Art. 2 – Con particolare riferimento all’ipotesi di contrasto tra le	
	disposizioni contenute nei documenti allegati e il contratto: vige il	
	principio del regime più favorevole per l’Amministrazione;	
	Art. 4 – Con riferimento in particolare alla possibilità per	
	l’Amministrazione contraente di non prolungare la durata del	
	contratto;	
	Art. 6 – (Divieto di interruzione del Servizio);	
	Art. 7 – Con particolare riferimento:	
	- all’impegno che il Fornitore e l’Amministrazione contraente	
	procederanno, immediatamente dopo la stipula del contratto,	
	alla redazione e firma dell’Atto di Regolamentazione del	
	Servizio	
	Art. 8 - Con particolare riferimento:	
	- Alla richiesta di rispettare l’Atto di Regolamentazione del	
	servizio;	
	Art. 10 - Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni	
	dell’Appaltatore;	
	Art. 23 – (Risoluzione);	
	Art. 24 - (Ulteriori clausole risolutive espresse)	
	Art. 29 – (Riservatezza)	

